COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

COMMISSIONI RIUNITE
VII (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE) E IX (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

A.C. 217 E A.C. 648, RECANTI "*DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA DIFFUSIONE ILLECITA DI CONTENUTI TUTELATI DAL DIRITTO D'AUTORE MEDIANTE LE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA*"

APPROFONDIMENTI

CONSIDERAZIONI IN ORDINE ALLE PROPOSTE DI LEGGE AC 648 E 217

I PROVVEDIMENTI IN ESAME SI PREFIGGONO, ENTRAMBI, L'OBIETTIVO DI **RAFFORZARE** IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI **PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA PIRATERIA** ATTUATA **ATTRAVERSO** LE **RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA***.*

IN TALE OTTICA, ENTRAMBE LE PROPOSTE SONO VOLTE AD **ATTRIBUIRE** ALL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (AGCOM) LA POSSIBILITÀ DI EMETTERE **PROVVEDIMENTI URGENTI E CAUTELARI PER LA DISABILITAZIONE DELL'ACCESSO A CONTENUTI ILLECITAMENTE DIFFUSI**.

PIÙ IN DETTAGLIO, LE PROPOSTE MIRANO A INTRODURRE PIÙ INCISIVE MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA PIRATERIA DIGITALE ATTRAVERSO LA POSSIBILITÀ PER L'AGCOM DI ORDINARE AI PRESTATORI DI SERVIZI, IVI INCLUSI I PRESTATORI DI ACCESSO ALLA RETE, DI DISABILITARE L'ACCESSO AI CONTENUTI DIFFUSI ILLECITAMENTE MEDIANTE IL BLOCCO DELLA RISOLUZIONE DNS DEI NOMI DI DOMINIO E IL BLOCCO DELL'INSTRADAMENTO DEL TRAFFICO DI RETE VERSO GLI INDIRIZZI IP.

CIÒ NELLA PROSPETTIVA DI COSTITUIRE UN PRESIDIO IN GRADO DI **CONTRASTARE TEMPESTIVAMENTE** LE DINAMICHE SEMPRE NUOVE CON CUI EVOLVONO, FAVORITI DALL'AMBIENTE TECNOLOGICO CHE LI SUPPORTANO, **I SISTEMI DI FRODE** ADOTTATI DAI PIRATI DELLA RETE.

IN TALE PROSPETTIVA, **SI RITIENE DI ACCOGLIERE FAVOREVOLMENTE** L'ADOZIONE DELLE **PROCEDURE CAUTELARI** D'URGENZA, ESPERIBILI DALL'AGCOM, SU ISTANZA DEI TITOLARI

DEI DIRITTI D'AUTORE O DEI DIRITTI CONNESSI, **PER L'INIBIZIONE DELLA TRASMISSIONE ILLEGALE** DI EVENTI O PER LA DIFFUSIONE ILLECITA DI OPERE PROTETTE.

LA POSSIBILITÀ PER L'AUTORITÀ DI INTERVENIRE CON RAPIDITÀ E SPEDITEZZA, ATTRAVERSO LA NOTIFICA IMMEDIATA DEI PROPRI PROVVEDIMENTI, RAPPRESENTA, IN PARTICOLARE, UNO STRUMENTO ASSAI UTILE PER L'EFFICACE CONTRASTO ALL'ILLECITA **DIFFUSIONE "IN DIRETTA" DEI CONTENUTI AUDIOVISIVI** RELATIVI AD EVENTI SPORTIVI *LIVE* CHE FIGURANO, NELLE RECENTI STATISTICHE FAPAV, TRA I CONTENUTI PIÙ PIRATATI.

ALTRETTANTO APPREZZABILE È L'AMPIO SPETTRO DEI POSSIBILI DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE CHE RICOMPRENDE, OLTRE AI PRESTATORI DI ACCESSO ALLA RETE, ANCHE GLI ALTRI INTERMEDIARI, QUALI GLI ***HOSTING PROVIDER***, I **MOTORI DI RICERCA** E LE **PIATTAFORME**, IN RAGIONE DELLA PIÙ AMPIA TUTELA CHE IN TAL MODO È OFFERTA AI TITOLARI DEI DIRITTI.

PROSEGUENDO NELL'ANALISI, SI RITIENE MERITEVOLE DI CONSIDERAZIONE LA PREVISIONE, CONTENUTA IN ENTRAMBE LE PROPOSTE DI LEGGE, VOLTA A INTRODURRE UN **SISTEMA DI COMUNICAZIONE** TRA L'AGCOM, I SOGGETTI PRESTATORI DI SERVIZI INTERNET E LA **PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA**, FINALIZZATO A INFORMARE L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA DEI PROVVEDIMENTI EMESSI E DELLE CONCRETE MISURE ADOTTATE DAGLI OPERATORI PER DARVI ATTUAZIONE.

LE PROPOSTE NORMATIVE IN ARGOMENTO INTRODUCONO **SPECIFICI OBBLIGHI IN CAPO AI PRESTATORI DI SERVIZIO**, COMPRESI I PRESTATORI DI ACCESSO ALLA RETE, I MOTORI DI RICERCA E I FORNITORI DI SERVIZI A QUALSIASI TITOLO PRESENTI COINVOLTI NELL'ACCESSIBILITÀ AL SITO WEB O AI SERVIZI ILLEGALI AI QUALI VERREBBE IMPOSTO DI PROVVEDERE

IMMEDIATAMENTE A **ELIMINARE O DISABILITARE I CONTENUTI** NON APPENA RICEVUTA LA **NOTIFICA, DA PARTE DELL'AGCOM,** DEL **PROVVEDIMENTO DI RIMOZIONE** O DISABILITAZIONE.

TALE MISURA RAPPRESENTA UNA **NOVITÀ DI RILIEVO** NEL SETTORE, ATTESO CHE LE **RICHIESTE DA PARTE DEI TITOLARI DEI DIRITTI** O DEGLI AVENTI CAUSA, POTRANNO COSTITUIRE **PRESUPPOSTO** PER IL PROVVEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL FORNITORE DI SERVIZI INTERNET.

A CIÒ SI AGGIUNGE LA PREVISIONE, RELATIVA AI **CASI DI GRAVITÀ E URGENZA**, CONNESSI A **CONTENUTI TRASMESSI IN DIRETTA** O AD ESSI ASSIMILABILI, PER I QUALI È PREVISTO CHE L'AGCOM POSSA, SEMPRE SU RICHIESTA DEL TITOLARE DEI DIRITTI VIOLATI O DEI SUOI AVENTI CAUSA, ORDINARE AI PRESTATORI DI SERVIZI IL **BLOCCO** DEI NOMI DI DOMINIO E DEGLI INDIRIZZI IP, ADOTTANDO A TAL FINE UN **PROVVEDIMENTO DI NATURA CAUTELARE, SENZA CONTRADDITTORIO**.

LE DUE PROPOSTE NORMATIVE PREVEDONO, INOLTRE, **DIFFERENZIATE SANZIONI IN CASO DI INOTTEMPERANZA** AGLI OBBLIGHI DI ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DELL'AGCOM.

PIÙ IN DETTAGLIO, LA PROPOSTA **AC 217**, ALL'ART. 6, PUNISCE L'**INOTTEMPERANZA**, DA PARTE DEI PRESTATORI DI SERVIZIO, COMPRESO I PRESTATORI DI ACCESSO ALLA RETE, AI PREDETTI OBBLIGHI CON LE **SANZIONI AMMINISTRATIVE** DI COMPETENZA DELLA MEDESIMA AUTORITÀ, DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 31, DELLA LEGGE N. 249 DEL 31 LUGLIO 1997, IN BASE AL QUALE: "*I SOGGETTI CHE NON OTTEMPERANO AGLI ORDINI E ALLE DIFFIDE DELL'AUTORITÀ, IMPARTITI AI SENSI DELLA PRESENTE LEGGE, SONO PUNITI CON LA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA EURO 10.329 A EURO 258.228. SE L'INOTTEMPERANZA RIGUARDA PROVVEDIMENTI ADOTTATI IN ORDINE ALLA VIOLAZIONE DELLE NORME SULLE POSIZIONI DOMINANTI O IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/1150 DEL*

*PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 20 GIUGNO 2019, SI APPLICA A CIASCUN SOGGETTO INTERESSATO UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA NON INFERIORE AL 2 PER CENTO E NON SUPERIORE AL 5 PER CENTO DEL FATTURATO REALIZZATO DALLO STESSO SOGGETTO NELL'ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO ANTERIORMENTE ALLA NOTIFICAZIONE DELLA CONTESTAZIONE. SE L'INOTTEMPERANZA RIGUARDA ORDINI IMPARTITI DALL'AUTORITÀ NELL'**ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE E DEI DIRITTI CONNESSI**, SI APPLICA A CIASCUN SOGGETTO INTERESSATO UNA **SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA EURO DIECIMILA FINO AL 2 PER CENTO DEL FATTURATO** REALIZZATO NELL'ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO ANTERIORMENTE ALLA NOTIFICA DELLA CONTESTAZIONE LE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PREVISTE DAL PRESENTE COMMA SONO IRROGATE DALL'AUTORITÀ*".

BENCHÉ SIA INEQUIVOCABILE CHE LA SANZIONE PREVISTA DALL'A.C. 217 PER LE VIOLAZIONI AGLI OBBLIGHI IN DISCORSO SIA QUELLA **DA EURO DIECIMILA FINO AL 2 PER CENTO DEL FATTURATO**, PER CHIAREZZA ESPOSITIVA POTREBBE ESSERE UTILE UN RICHIAMO PIÙ PUNTUALE.

PER CONVERSO, LA PROPOSTA **AC 648**, ALL'ART. 6, PREVEDE CHE, SALVO CHE IL FATTO NON COSTITUISCA PIÙ GRAVE REATO, CHIUNQUE OMETTE O **(ANCHE SOLO) RITARDA** DI DARE ESECUZIONE AL PROVVEDIMENTO DI DISABILITAZIONE O DI OTTEMPERARE AL PROVVEDIMENTO DELL'AGCOM, **È PUNITO CON** LA **SANZIONE PENALE** DELLA **RECLUSIONE DA TRE MESI A UN ANNO**. È ALTRESÌ PREVISTA L'APPLICAZIONE DELLE PREVISIONI CONTENUTE NEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DEL 2001 IN TEMA DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI, E IL RINVIO, CON RIFERIMENTO ALLE SANZIONI, ALL'ART. 25-*NOVIES* DEL PROVVEDIMENTO.

IN BASE A QUEST'ULTIMA DISPOSIZIONE, RELATIVA AI DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONI AL DIRITTO D'AUTORE, LA **SANZIONE PECUNIARIA PER L'ENTE** È PREVISTA IN MISURA **FINO A DUECENTOCINQUANTA QUOTE**. INOLTRE, IN CASO DI CONDANNA, SI APPLICANO ALL'ENTE LE **SANZIONI INTERDITTIVE PER UNA DURATA NON SUPERIORE A UN ANNO**.

COERENTEMENTE ALL'OBIETTIVO DI UN **RAFFORZAMENTO DEL PRESIDIO** NEL SETTORE, **SI RITIENE PREFERIBILE LA SOLUZIONE PROPOSTA ALL'ART. 6 DELL'AC 648**, NON SOLTANTO PER LA RILEVANZA PENALE DELLA VIOLAZIONE, MA SOPRATTUTTO PER LE CONNESSE RICADUTE SUL PIANO PARA-PENALE IN CAPO ALL'ENTE, AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001.

L'**ART. 4** DELLA PROPOSTA AC 217 (DAL CONTENUTO COINCIDENTE CON QUELLO DEL CORRISPONDENTE **ART. 5** DELLA PROPOSTA AC 648) PREVEDE UN'INTEGRAZIONE DELL'ART. 171-*SEXIES* DELLA **LEGGE 22 APRILE 1941, N. 633**, FINALIZZATA A CONSENTIRE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA DI DISPORRE IL **SEQUESTRO PREVENTIVO E LA SUCCESSIVA CONFISCA DEI PROVENTI** REALIZZATI ATTRAVERSO LE CONDOTTE ILLECITE SOPRA DESCRITTE.

A TALE SCOPO, L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA PUÒ DELEGARE LE AUTORITÀ COMPETENTI A RICHIEDERE AGLI ISTITUTI DI CREDITO, AI FORNITORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO E ALLE SOCIETÀ CHE EMETTONO O DISTRIBUISCONO CARTE DI CREDITO, ANCHE ALL'ESTERO, LE INFORMAZIONI NECESSARIE A INDIVIDUARE I TITOLARI DEI SITI INTERNET COINVOLTI.

NELL'OTTICA DI UN **ULTERIORE AVANZAMENTO DEL DISPOSITIVO DI CONTRASTO** NEL COMPARTO, SI RITIENE DI SEGNALARE L'OPPORTUNITÀ DI **INTEGRARE IL COMMA 2-*BIS*** DELL'ART. 4 (A.C. 217) OVVERO 5 (A.C. 648) PREVEDENDO UN RINVIO ANCHE ALL'**ART. 171-OCTIES** DELLA LEGGE 22 APRILE 1941, N. 633 CHE SANZIONA CHI, PER FINALITÀ FRAUDOLENTE, PRODUCE, PONE IN VENDITA, IMPORTA, PROMUOVE, INSTALLA, MODIFICA,

UTILIZZA, PER USO PUBBLICO E PRIVATO, APPARATI O PARTI DI APPARATI ATTI ALLA DECODIFICAZIONE DI TRASMISSIONI AUDIOVISIVE AD ACCESSO CONDIZIONATO, EFFETTUATE VIA ETERE, VIA SATELLITE O VIA CAVO, IN FORMA SIA ANALOGICA CHE DIGITALE.

SU UN PIANO PIÙ GENERALE, POTREBBE POI ESSERE AFFIANCATA ALLA FACOLTÀ DI PROCEDERE AL SEQUESTRO PREVENTIVO, LA POSSIBILITÀ PER L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA DI FARE RICORSO ALLA **CONFISCA PER EQUIVALENTE** DEI PROFITTI DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ ILLECITE, ALLA **CONFISCA PER SPROPORZIONE**, AI SENSI DELL'ART. 240 *BIS* C.P., NONCHÉ L'APPLICABILITÀ, NEI CASI DI SPECIE, DELLE **MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI** DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2011, N. 159, IN ANALOGIA CON QUANTO GIÀ PREVISTO PER LA CONTRAFFAZIONE.

NELL'OTTICA DI UN PIÙ EFFICACE **CONTRASTO DELLE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI**, SI RITIENE, ALTRESÌ, DI FORMULARE QUALCHE CONSIDERAZIONE IN ORDINE AL **RAFFORZAMENTO DEGLI STRUMENTI INVESTIGATIVI**.

IN TALE PROSPETTIVA, POTREBBE ESSERE VALUTATA LA POSSIBILITÀ DI CONSENTIRE ALLE FORZE DI POLIZIA DI AVVALERSI DELL'ISTITUTO DELLE **"*OPERAZIONI SOTTO COPERTURA*"** DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE 16 MARZO 2006, N. 146, PER PERSEGUIRE I **REATI INFORMATICI** INDIVIDUATI DALL'ART. 51 C.P.P. COMMA 3-*QUINQUIES*, NONCHÉ I REATI DI CUI AGLI ARTICOLI 171, 171-*BIS, 171-TER* E 171-*OCTIES* DELLA LEGGE 22 APRILE 1941, N. 633, IN TEMA DI DIRITTO D'AUTORE.

NELLA DIREZIONE DI UNA PIÙ EFFICACE AZIONE DETERRENTE POTREBBE, INFINE, ESSERE VALUTATA L'INTRODUZIONE DI UNA **CIRCOSTANZA AGGRAVANTE** NELLA COMMISSIONE DEI DELITTI DI CUI AGLI ARTT. 171-*BIS* E 171-*TER* DELLA LEGGE N. 633 DEL 1941, A CARICO DI COLORO CHE SI RENDANO RESPONSABILI DI DETTI ILLECITI **IN MODO SISTEMATICO** O ATTRAVERSO

L’**ALLESTIMENTO DI MEZZI** E **ATTIVITÀ ORGANIZZATE**, PUR NON CONFIGURABILI IN FORMA ASSOCIATIVA.